



## VICARIATO DI ROMA

PROT. N. 414/91

ROMA, 3 maggio 1991

A tutti i Sacerdoti residenti  
nella diocesi di ROMA

Cari Confratelli,

il Decreto emesso dalla Congregazione per il Clero in data 22 febbraio 1991, previa approvazione in forma specifica del Santo Padre, riguardante le offerte dei fedeli per la celebrazione e applicazione delle Sante Messe, riveste grande importanza pastorale e richiede di essere da tutti noi prontamente e integralmente attuato.

A tale scopo la Conferenza Episcopale Regionale del Lazio, riunitasi in data 23 aprile 1991, ha provveduto a modificare, previa autorizzazione del Santo Padre, la propria Delibera per le sovvenzioni e provvisioni alle necessità della Chiesa, in vigore dal 1° gennaio 1989, limitatamente all'art.3, che riguarda appunto le offerte per la celebrazione e applicazione delle Sante Messe nella Regione Lazio.

Per facilitare ad ogni Sacerdote la conoscenza della lettera e dello spirito della nuova normativa, che entra immediatamente in vigore, come voluto dal Santo Padre, per il clero sia secolare che religioso, allego alla presente il testo del Decreto della Congregazione per il Clero e della Delibera modificata della Conferenza Episcopale Regionale del Lazio.

Affinché l'applicazione della normativa stessa avvenga in modo ordinato e produca i desiderati frutti pastorali, con la presente lettera do inoltre le seguenti disposizioni pratiche per la diocesi di Roma.

1. In ciascuna parrocchia e luogo di culto si faccia una breve ma chiara e motivata catechesi sul significato e il valore delle offerte dei fedeli per la celebrazione e applicazione delle Sante Messe, presentando anche nelle loro vere finalità pastorali le modifiche introdotte a seguito del Decreto della Congregazione per il Clero.

2. Relativamente alle Sante Messe celebrate secondo un'unica intenzione "collettiva", le offerte per ciascuna di tali Sante Messe vengano raccolte separatamente e ordinatamente, in maniera tale che consti con esattezza dell'ammontare complessivo della raccolta per la celebrazione di ciascuna di tali Sante Messe (introducendo, dove necessario, le opportune modifiche alla prassi finora seguita).

3. La somma eccedente l'offerta che può essere trattenuta dal celebrante secondo la misura stabilita dalla Conferenza Episcopale Regionale del Lazio, dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio Amministrativo del Vicariato e sarà integralmente destinata alla costruzione delle nuove Chiese, primaria necessità pastorale della diocesi di Roma.

4. Il desiderio dei fedeli che siano menzionati i nomi dei defunti per i quali è chiesta l'applicazione della Santa Messa può essere soddisfatto sia nelle Sante Messe celebrate secondo un'intenzione "collettiva", sia anche nelle altre Sante Messe celebrate secondo intenzioni singole, a condizione naturalmente che, in questo secondo caso, si provveda a far celebrare altre Sante Messe secondo le intenzioni di quei fedeli per i quali non è stato

possibile applicare la Santa Messa celebrata in quell'occasione, e che i fedeli stessi siano debitamente informati: le offerte che così si renderanno disponibili potranno essere distribuite ai tanti sacerdoti, dimoranti in Roma o anche in altri territori, compresi in particolare i paesi del Terzo Mondo, che spesso non ricevono un numero sufficiente di offerte e versano in condizioni di bisogno.

5. In conformità alle norme liturgiche, la menzione dei nomi dei fedeli - quando richiesta e pastoralmente opportuna - al di fuori dei casi previsti (esequie e anniversario dei defunti) dovrà avvenire non nella preghiera eucaristica, ma nella preghiera universale dei fedeli o nell'ammonizione iniziale della celebrazione.

6. Ogni sacerdote abbia cura di osservare fedelmente quanto disposto dai canoni 945 - 958 del Codice di Diritto Canonico riguardo alle offerte date per la celebrazione delle Sante Messe. In particolare è necessario che vengano osservate le disposizioni del can. 951 §§ 1 e 2, circa le offerte ricevute per la seconda e la terza Messa eventualmente celebrata nello stesso giorno: tali offerte devono per conseguenza essere fatte pervenire all'Ufficio Amministrativo del Vicariato e continueranno a essere destinate per i Seminari della diocesi di Roma.

Confido che ciascuno di voi vorrà accogliere con genuino spirito ecclesiale queste norme, date unicamente per il bene di tutto il corpo della Chiesa, e saprà farle comprendere e apprezzare dai fedeli.

Vi saluto con profondo affetto, chiedendo per noi tutti l'abbondanza della benedizione del Signore.

✠ Camillo Ruini  
Pro Vicario Generale  
di Sua Santità per la Diocesi di Roma